ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
GUGLIELMO MARCONI

Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Artistico
I.T. Informatica e Telecomunicazioni
I.T. Chimica, Materiali e Biotecnologie
Sede Centrale: Via Leonardo Da Vinci, n. 12 - Roma (RM) - 00145
Codice Meccanografico: RMIS876543 - C.F: 3497793931
segreteria@iisguglielmomarconi.it - www.iisguglielmomarconi.it
Istituto fittizio, creato a scopo di divertimento. Questa Scuola non è accreditata dal Ministero

I.I.S. Guglielmo Marconi
Prot. n. 0243 del 09/11/2026
(IN USCITA)

Agli Studenti - classi IV e V
Alle Famiglie - classi IV e V
Ai Docenti
Alla DSGA
Al sito WEB d'Istituto

Circolare n.24

Oggetto: Termini e modalità di presentazione domande di partecipazione Esami di Maturità a.s.2026-2027 ***(circolare MIM prot. n. 199172 del 05-11-2026)***

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la *nota prot. n. 199172* del 5 novembre 2026, ha definito termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione all'Esame di Maturità per l'anno scolastico 2026-2027 da parte dei candidati interni ed esterni.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- **14 dicembre 2026:** termine di presentazione domanda di partecipazione all'Esame di Maturità al Dirigente Scolastico da parte degli studenti frequentanti l'ultimo anno di corso;
 Si precisa che la domanda da parte dei candidati interni deve essere corredata dai seguenti documenti:
 1) Diploma originale di Licenza media;
 2) ricevuta del versamento su c.c.p. 1016, intestato all'Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche – di Pescara di € 12,09, oppure su MOD. F24 "TSC3" denominato "Tasse scolastiche – esame".

 Si segnala che, ai sensi dell'*art. 13, co. 2, lettera c), del d.lgs. 62/2017*, **per i candidati interni costituisce requisito di ammissione all'Esame anche lo svolgimento dei Percorsi** per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) ridenominati **Formazione Scuola-Lavoro (di seguito F.S.L.)** ai sensi del *D.L. n. 127 del 09/09/2025.*

- **1° febbraio 2027:** termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza da parte degli **alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito.**
 Ai sensi dell'*articolo 13, comma 4, del D. lgs. n. 62/2017* sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di maturità conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che:
 - hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento;
 - che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non

inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

I Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere i documenti per ciascuna classe e di consegnarli in formato cartaceo, in un'unica busta, presso l'Ufficio di Vicepresidenza del Plesso di appartenenza.

AMMISSIONE ALUNNI INTERNI

Ai sensi dell'*articolo 13 del D. lgs. del 13 aprile 2017, n. 62*, sono ammessi a sostenere l'Esame di Maturità, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. Con riferimento alla *C.M. n. 20* del 04/03/2011, si rammenta che **per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'*art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122*, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.** L'ammissione all'Esame di Maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Si precisa inoltre, che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.

PAGAMENTO DELLA TASSA D'ESAME

Ai sensi del *Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200*, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito ai candidati interni per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

- ➔ Per **merito**, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche **gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali dell'a.s. 2025-2026** *(art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)*.
- ➔ Per **motivi economici**, con il *decreto ministeriale n.390* del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per **gli studenti** del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, **appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00**.
- ➔ Per **appartenenza a speciali categorie di beneficiari**, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:

 a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

 b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

 c) ciechi civili.

 L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
 Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

Roma, 9 novembre 2026

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Giuliana Vitale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma del D.L. 39/93